



ORDINANZA PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Milano effettuerà, anche nel 2013, gli interventi di lotta contro le zanzare sulle aree pubbliche;

CONSIDERATO che la "Aedes albopictus" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario, per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive;

RILEVATO che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolte d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della "Aedes albopictus" (zanzara tigre);

VISTA la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, in data 02.04.2012, avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Città di Milano, in data 10.01.2008, che evidenzia l'opportunità di emettere, annualmente, una Ordinanza al fine di contrastare il radicamento sul territorio del Comune di Milano della "Aedes albopictus" (zanzara tigre);

DATO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 15.06.2011 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease";

DATO ATTO che è opportuno provvedere ad eseguire idonei interventi di disinfestazione anche contro le altre specie di zanzare presenti sul territorio del Comune di Milano;

VISTI gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 e 1.4.16 del Regolamento Locale d'Igiene;

ORDINA

a tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, di lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici:

- di trattare in forma preventiva e periodica le caditoie e i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza, con prodotto disinfestante larvicida, già dal mese di marzo/aprile fino al mese di ottobre, ogni 20 giorni circa;
- di procedere alla disinfestazione repressiva adulticida nel periodo tra aprile e ottobre, in caso di manifeste condizioni di infestazione, della vegetazione a basso fusto e delle aree verdi non oltrepassando i 4 metri di altezza;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- di tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di effettuare due cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti, ognuno distinto in due fasi da eseguire a distanza di 20 gg., uno nel periodo invernale tra ottobre/novembre, l'altro nel periodo primaverile tra marzo e aprile, nei locali caldaia, solai, vani ascensore, camere di ispezione della rete fognaria, vespai, cantine e ambienti similari, eseguibili, in rapporto ai volumi degli ambienti, attraverso l'utilizzo di comuni bombole insetticide spray e/o avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, di procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare tutti i ristagni d'acqua occasionali, di procedere alla disinfestazione larvicida e adulticida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, di eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua, di provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- di procedere ad una periodica disinfestazione larvicida e ad una costante disinfestazione adulticida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività, di coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.), di avere cura nell'evitare la formazione e di provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali;

AVVISA CHE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica, i gestori di aree che possano essere potenziali fonti di infestazioni.

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un **minimo di Euro 150,00 ed un massimo di Euro 500,00**. Il Corpo di Polizia Locale di Milano, l'ASL - Città di Milano e chiunque altro spetti in base alle disposizioni vigenti in materia, cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n°104;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Milano, 24.05.2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLITICHE AMBIENTALI
Laura Peroncini

IL SINDACO
Giuliano Pisapia